



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SECONDA SEZIONE CIVILE

RG 3/2025 LIQ. CONTR.

PROC. UNIT. 305-1/2024

**DEPOSITATA E PUBBLICATA
IL 22/01/2025**

**Il Tecnico di Amministrazione
Dott.ssa Anna Petra De Polo**

Il Tribunale di Treviso, nella persona dei signori Magistrati:

- | | |
|------------------------------|--------------|
| - Dott. Bruno Casciarri | Presidente |
| - Dott. Lucio Munaro | Giudice |
| - Dott.ssa Clarice Di Tullio | Giudice rel. |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella controversia iscritta al numero 305-1/2024 R.G. P.U. promossa

da

Gianluca Battistello, con l'Avv. Chiara Pagotto

RICORRENTE

Il Tribunale,

letto il ricorso proposto da Gianluca Battistello ai sensi dell'art. 268 CCII,
ritenuta preliminarmente la propria competenza territoriale, essendo il ricorrente
residente a Chiarano (Tv),
rilevato che al ricorso è allegata la relazione redatta dall'OCC, che illustra adeguatamente
la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del ricorrente,
evidenziato che non vi sono domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del
CCII,
ritenuto che il ricorrenti si trova in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2.1, lett.
c, CCII perché:
- non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale o a liquidazione coatta amministrativa
o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso
di crisi o insolvenza (egli non più svolge attività d'impresa),
- ha debiti per oltre 2.285.000,00,
- è proprietario di un immobile del valore stimato di euro 40.000,00 circa e percepisce un
redditi da lavoro dipendente,



ritenuto quindi che ricorrano le condizioni soggettive, oggettive e probatorie per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata,

p.q.m.

dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata dei beni di Gianluca Battistello, nomina la dott.ssa Clarice Di Tullio quale giudice delegato e la dott.ssa Donatella Berto quale liquidatore,

ordina al ricorrente il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;

assegna ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII,

rimette al giudice delegato la determinazione dei limiti ex art. 268, comma 4 lett. b) CCII,

ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

ordina la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;

dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale,

dispone che la notifica della sentenza al ricorrente venga assicurata dalla cancelleria e la notifica ai creditori venga assicurata dal liquidatore.

Treviso, 21 gennaio 2025

Il Giudice Estensore

Clarice Di Tullio

Il Presidente

Dott. Bruno Casciarri

